



COMUNE DI VENTOTENE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 Del 04-07-2024	OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024
-------------------------	--

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattro** del mese di **luglio** alle ore **11:40**, presso la sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nel modi e termini di legge in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

All'appello risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

NOME	CARICA	PRESENZA
CAPUTO CARMINE	SINDACO	Presente
SPORTIELLO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
ASSENSO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente
PENNACCHIO STEFANY	CONSIGLIERE	Presente
ALLEATI MARCELLA	CONSIGLIERE	Presente
LANGELLA UMBERTO	CONSIGLIERE	Presente
VERDE FRANCESCO	CONSIGLIERE	Assente
MATRONE CATALDO	CONSIGLIERE	Presente
SANTOMAURO GERARDO	CONSIGLIERE	Assente
BERNARDO PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
MALINGIERI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RAFFAELE ALLOCCA**

Il Presidente del Consiglio – SINDACO DOTT. CARMINE CAPUTO dichiara valida la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

26-06-2024

Il Responsabile del Servizio
ARCH. Mauro Canciani
ACQUISITO DIGITALMENTE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

lì 26-06-2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA Daniela Ilario
ACQUISITO DIGITALMENTE

Alle ore 11:40 inizia la seduta e fatto l'appello con la presenza di N. 9 Consiglieri e n. 2 Assenti (VERDE E SANTOMAURO), il Sindaco illustra la proposta dicendo "come obbligo di legge occorre approvare il PEF biennale nel caso 2024/2025". Quindi spiega nei dettagli che cosa è e come è strutturato. Cita il parere favorevole del Revisore dei Conti. Conclude dicendo *"l'amministrazione lo pone in approvazione ma non siamo soddisfatti del servizio fatto dalla Formia Rifiuti Zero"*.

Interviene il c.c. BERNARDO dicendo “sottolineo che nonostante il servizio non funziona e c’è un aumento delle tariffe voi lo portate in approvazione. Nella proposta manca il PEF del gestore. Nella delibera occorre dare atto che manca l’attestazione che la tariffa è determinata con l’applicazione del comma 651, art. 1, L. 147/2013 e del DPR 27/04/1999, n. 158. Il Consigliere Comunale Bernardo chiede, quindi, al Segretario Comunale riscontri in merito all’applicazione del regolamento TARI approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 12/04/2023 ed in particolare sull’applicazione della retroattività del regolamento come indicato nello stesso. Continua dicendo che il Segretario Comunale, già nella precedente seduta di approvazione del regolamento TARI, ha preso impegno di far constare che il regolamento non conteneva una norma illegittima che disponeva la retroattività dello stesso, avendo già in sede di approvazione Consiliare del regolamento, riconosciuto esso Segretario, che trattavasi di mero refuso redazionale e di norma illegittima come disposto da Giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione e dall’art. 3 della Legge 212/2000 (cfr. Cassazione Sez. V sentenza del 11/05/2017). Di tal che la norma erroneamente inserita era ed è da ritenersi già espunta dal regolamento TARI approvato e quindi mai entrata in vigore. Pertanto non si pone alcuna necessità di eliminarla con una nuova approvazione del regolamento retto dal principio del “tempus regit actum” come fu fatto rilevare dal Consigliere Bernardo e come confermato al Consiglio dal Segretario Comunale in funzione di consulenza legale al Consiglio. Infatti, il Consiglio Comunale aveva preso atto e condiviso il rilievo del segretario già in sede di approvazione del regolamento approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 2 del 12/04/2023”.

Risponde il Segretario Comunale dando atto e riconoscendo quanto affermato dal Consigliere Comunale BERNARDO.

Riprende la parola il c.c. BERNARDO dicendo “nell’atto ci sono problemi di ordine amministrativo e di ordine politico. Noi approviamo il PEF del Comune e non del gestore. Nella delibera non si dà atto delle componenti perequative da mettere in bolletta (per esempio dei rifiuti raccolti dal mare). Non si evince il limite di crescita rispetto a quello precedente ai sensi dell’art. 4 allegato A) della delibera dell’Area Tecnica 363/2021. Il PEF aumenta e non si sa da dove nasce l’aumento perché manca l’attestazione. Il costo non dà atto dell’applicazione del 5% prevista da ARERA più la percentuale dell’inflazione attesa. Non sono state previste le detrazioni previste dalle norme. Il tutto, se applicato, andrebbe a vantaggio dei cittadini. Lei Sindaco paga la TARI per l’appartamento che occupa e non dovrebbe occupare? Propongo la rimodulazione delle percentuali di carico tra le utenze domestiche e quelle commerciali. Prendo atto che vi sarà un flusso di entrate dagli accertamenti tributari derivanti da evasione e da elusione. Chiedo che sia destinata una parte dell’incasso della Riserva Marina per ridurre il carico tributario ai cittadini. Propongo infine la costituzione di una Commissione per vagliare i diritti a tutela dei cittadini. Preannunciamo Voto Contrario”.

Interviene il Sindaco dicendo “d’accordo sulla Commissione perché era anche una nostra proposta. In definitiva portiamo in approvazione il PEF ma i rapporti con Formia Rifiuti Zero sono tutti da verificare. O migliora il servizio o usciamo”.

Non si registrano altri interventi e successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ✓ la legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);
- ✓ l’articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530, legge 205/2017, ridisegna le competenze dell’autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati

livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

VERIFICATO CHE:

- ✓ i gestori sono tutti i soggetti che erogano la totalità o anche singole parti del servizio integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia;
- ✓ i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto da ogni gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che ARERA con la deliberazione n. 363/2021, ha introdotto il nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- ✓ n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- ✓ n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- ✓ n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- ✓ n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

RILEVATO CHE:

- ✓ ai sensi dell’art. 1, comma 683, L. 147/2013 “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- ✓ l’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, prevede l’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, prorogato al 30 giugno dall’art.7 del

D.L. 39/2024 e ulteriormente slittato, con l'emendamento 15.0.700 al D.L. Coesione, al 20 luglio 2024;

CONSIDERATO che il Comune di Ventotene ha approvato il bilancio di previsione 2024- 2026 con atto di C.C. n. 9 del 09 gennaio 2024;

DATO ATTO che il Comune di Ventotene, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore il PEF "grezzi" ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;

RILEVATO che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2024-2025 dell'ambito Comune di Ventotene;

DATO ATTO che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif sono svolte dal Comune di Ventotene;

PRESO ATTO che il piano finanziario, come dagli allegati alla presente deliberazione, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come risulta dalla relazione di validazione del PEF;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione;

VISTO, dunque, il PEF 2024-2025 allegato (**All. 1**) costituito da una tabella riepilogativa dei costi comprensivo della relazione di accompagnamento secondo il modello ARERA e la dichiarazione di veridicità **del gestore (All 1a)**, di cui sono parte integrante alla presente deliberazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 13.09.2023, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...*".

ACQUISITO, quindi, l'aggiornamento dei dati del PEF per gli **anni 2024-2025** del Gestore del servizio ciclo dei rifiuti Formia Rifiuti Zero a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, e le Tariffe proposte per l'**anno 2024**;

VISTO, l'articolo 4.6 dell'allegato A alla Delibera 363 del 03/08/2021 (testo integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF) che testualmente recita: *“Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.2”*;

RITENUTO:

- ✓ di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato "A";
- ✓ di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "B";
- ✓ opportuno ripartire la quota fissa e variabile per il 65% a carico delle utenze domestiche e per il 35% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

RITENUTO opportuno stabilire solo per l'anno corrente, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2024:

- ✓ I rata 31/08/2024;
- ✓ II rata 31/10/2024;
- ✓ III rata 31/12/2024;
- ✓ IV rata 28/02/2025.

RITENUTO di approvare detto Piano Finanziario per il periodo 2024-2025 e le Tariffe per l'anno 2024;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area 2 “Finanziario e Contabile”, in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del D.L. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, assunto al protocollo dell'Ente comunale in data 01.07.2024 al n. 4507;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI;

Con votazione resa in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e n.9 votanti, il cui esito è:

- ✓ Favorevoli n.07
- ✓ Contrari n.02 (BERNARDO e MALINGIERI)

D E L I B E R A

1) DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI APPROVARE il **Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2024-2025** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 i relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito elencato:

- a. (All.1) - Relazione di accompagnamento comprensivo dell'Appendice 1 al MTR - Piano economico finanziario 2024-2025;
- b. (All 1a - Dichiarazione di veridicità del gestore;

3) DI RECEPIRE le risultanze del Piano Economico Finanziario definito ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'**anno 2024** pari a € **357.928,00** così ripartiti:

- a. COSTI VARIABILI € 241.879,00
 - b. COSTI FISSI € 116.049,00
- e per l'**anno 2025** pari a € **367.657,00** così ripartiti:
- a. COSTI VARIABILI € 256.605,00
 - b. COSTI FISSI € 111.051,00

4) DI APPROVARE, per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato "A" e gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "B";

5) DI STABILIRE che per l'anno 2024 le scadenze di pagamento rateale del tributo tari sono le seguenti:

- ✓ I rata 31/08/2024;
- ✓ II rata 31/10/2024;
- ✓ III rata 31/12/2024;
- ✓ IV rata 28/02/2025

6) DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

7) DI TRASMETTERE, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2024-2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema

fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR.;

8) DI TRASMETTERE altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

9) DI PROCEDERE ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013.

SUCCESSIVAMENTE

VISTO l'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATA l'urgenza di procedere in merito anche in considerazione della necessità di dare esecuzione ad adempimenti di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato:

- ✓ Presenti n.09
- ✓ Favorevoli n.07
- ✓ Contrari n.02 (BERNARDO e MALINGIERI)

DICHIARA

il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to DOTT. CARMINE CAPUTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. RAFFAELE ALLOCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. REG. 797

Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visto gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione, in applicazione del D.lg. 18 agosto 2000, N°267, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 22-08-2024 per rimanervi **15 giorni consecutivi** (art. 124)

22-08-2024

IL MESSO COMUNALE
F.to SIG.RA MADDALENA PETROCCO

ESECUTIVITÀ

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267

04-07-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. RAFFAELE ALLOCCA

Per copia conforme all'originale

Ventotene lì

IL MESSO COMUNALE
SIG.RA MADDALENA PETROCCO